

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2777**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BEDIN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2004 (\*)**

—————

Nuove norme in favore degli italiani deportati in Germania  
nella seconda guerra mondiale

—————

—————  
*(\*) Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. – Il Governo tedesco ha escluso dall'indennizzo gli Internati militari italiani (IMI), sopravvissuti al lavoro coatto, – i cosiddetti «schiavi di Hitler», – perché ritenuti prigionieri di guerra e, in tale qualità, privati dei benefici contemplati dalla legge tedesca istitutiva della Fondazione «Memoria, responsabilità e futuro», in vigore dal 12 agosto 2000. Essendo risultati inutili i ripetuti tentativi volti al riconoscimento del suddetto diritto, appare indispensabile modificare l'attuale legislazione per garantire agli ex IMI che ne abbiano titolo il vitalizio contemplato dalla legge 18 novembre 1980, n. 791, o, in caso di premorienza degli stessi IMI, agli eredi. Si tenga presente che i potenziali beneficiari sono pochissimi, sia a causa della tardiva entrata in vigore della legge n. 791 del 1980, che si ve-

rificò quando l'età media dei medesimi era di sessantacinque anni, sia per l'inqualificabile ritardo con il quale, per ben 15 anni, la Commissione KZ (istituita con la suddetta legge) oltre a respingere sistematicamente tutte le domande, notificava le delibere di rigetto dopo molti anni, impedendo di ricorrere alla Corte dei conti che, in molti casi, ha reso giustizia agli IMI.

Tale cronico, sistematico ritardo sortì l'effetto di scoraggiare gli IMI superstiti, ormai ultraottantenni (molti dei quali ammalati per via delle sofferenze della prigionia, se non persino incapaci di intendere o di volere) a presentare una domanda che sarebbe stata sistematicamente respinta. Il presente disegno di legge si propone di rimediare a tali ingiustizie.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono ammesse, senza limite di tempo, sia se presentate dal deportato, sia se presentate, in caso di premorienza o di incapacità del deportato stesso, dagli eredi o dal tutore».

### Art. 2.

1. All'articolo 3, primo comma, lettera *b*), della legge 18 novembre 1980, n. 791, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP)».

### Art. 3.

1. All'articolo 10 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) i commi 2 e 3 sono abrogati;
- b*) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Contro le deliberazioni della commissione di cui all'articolo 3 della legge 18 novembre 1980, n. 791, nel caso di diniego dei benefici previsti dalla legge medesima, è ammesso il ricorso, senza limiti di tempo, alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio. Il ricorso presentato dall'avente titolo o, in caso di premorienza o incapacità del medesimo, dagli eredi o dal tutore deve essere definito entro il ter-

mine di due anni dalla data di presentazione».

Art. 4.

1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *1.* L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile senza limiti di tempo in favore degli eredi che siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro».